



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMEO e PATUANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2018

Proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 6 giugno 2016, n. 106, stabilisce un'articolata delega legislativa per la riforma del Terzo settore. In particolare, la legge, entrata in vigore il 3 luglio 2016, ha previsto all'articolo 1, comma 1, un termine di dodici mesi per l'esercizio della delega, concernente in particolare: *a)* la revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute; *b)* il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; *c)* la revisione della disciplina in materia di impresa sociale; *d)* la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

La legge si diffonde poi nella indicazione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

I decreti legislativi relativi agli ambiti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quelli relativi agli ambiti di cui alla lettera *d)* sono adottati sentita la Conferenza unificata.

Tutti gli schemi dei decreti legislativi debbono essere trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il

quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

In attuazione della delega sono stati adottati i decreti legislativi n. 111 del 2017 (cinque per mille), n. 112 del 2017 (impresa sociale) e n. 117 del 2017 (codice del Terzo settore).

Inoltre, la legge n. 106 del 2016 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al citato articolo 1, comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, il Governo possa adottare, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Con riguardo al secondo e al terzo decreto legislativo risulta ancora in corso l'*iter* approvativo dei relativi decreti integrativi e correttivi. In particolare, le modifiche al codice del Terzo settore non hanno registrato l'intesa in Conferenza unificata.

Il rilievo, l'ampiezza e la complessità delle questioni disciplinate dai decreti legislativi e la necessità di tenere conto in modo adeguato dell'esperienza maturata nel frattempo giustificano l'esigenza di ampliare il termine per l'esercizio della delega per l'adozione dei decreti integrativi e correttivi, portandolo da dodici a diciotto mesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106)

1. All'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, le parole: «Entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro diciotto mesi».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00